



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA DEL SINDACO

UOA POLIZIA LOCALE

N. 191 DEL 08/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. REVOCA ORD. N. 171 DEL 30/03/2021.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 171 del 30/03/2021 avente per oggetto: "Emergenza Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente - vendita e consumo di bevande alcoliche. Proroga O.S. n. 102 del 30/03/2021;
- la propria precedente ordinanza n. 102 del 25/02/2021 con la quale è stato disposto:  
"- il divieto di vendita, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 della domenica successiva e dalle ore 18:00 della domenica alle ore 06:00 del lunedì successivo, a decorrere da sabato 27 febbraio sino alle ore 06:00 di lunedì 29 marzo 2021, a qualsiasi attività (commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi negozi automatici aperti 24 h) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore. E' fatta sempre salva la consegna a domicilio.  
- il divieto di consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 18,00 del sabato alle ore 6,00 della domenica successiva e dalle ore 18 della domenica alle ore 6,00 del lunedì successivo, a decorrere da sabato 27 Febbraio sino alle ore 6,00 di lunedì 29 Marzo 2021.

QUESTURA DI ASCOLI PICENO



Ufficio di Gabinetto

Ordinanza n.191 del 08/04/2021

Prot.: 0014982 del 08/04/2021 Entrata Cod. Amm. m\_it



Data: 08/04/2021 18:00:16

ufforite in  
ordinante  
covid  
COPIA

*Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000.*

*Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.*

*L'inottemperanza al contenuto del presente provvedimento comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell'art.650 del Codice Penale”.*

DATO ATTO che, a seguito di un efficace controllo operato dalle Forze di Polizia, sotto il coordinamento della Prefettura, nell'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza pubblica e la sicurezza integrata nella fase pandemica in atto, si è determinata una situazione di normalità del vivere sociale, posto che non si registrano fenomeni di particolare criticità legati ad assembramenti o ad abuso di sostanze alcoliche;

RITENUTO quindi che, allo stato attuale, le misure restrittive imposte con la propria precedente O.S. n. 102/2021 e prorogate con la successiva O.S. n. 171/2021, possono essere revocate anche al fine di non aggravare la situazione dei divieti già imposti alle attività commerciali;

VISTO che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il Sindaco è l'autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica;
- ai sensi del successivo art. 54 comma 4, del medesimo D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il Sindaco è, altresì, autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.54, comma 4, del vigente D.Lgs 267/2000 la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno;

**ORDINA**

A decorrere da sabato 10 Aprile p.v. di revocare l'ordinanza n. 171 del 30/03/2021 con la quale era stata stabilita la proroga dell'O. S. n. 102 del 25/02/2021

**AVVERTE CHE**

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

**DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale,

**IL SINDACO  
MARCO FIORAVANTI**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*

